

Rag. ENRICO SPANU  
Commercialista – Revisore Legale  
Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373 33819 348/3860238  
Mail: [enricospanu@studiospanu.it](mailto:enricospanu@studiospanu.it) enricospanu@pec.it

Nuoro, 27 marzo 2020

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**Oggetto:** Emergenza Coronavirus – agevolazioni finanziarie volte al superamento della crisi.

Ritengo opportuno, in relazione a quanto in oggetto, illustrare le disposizioni contenute nel D.L. 18/2020, articoli 56 e 49<sup>1</sup>, informandoVi che l'attivazione di ogni agevolazione presuppone il dialogo con il Vostro Istituto di credito, cosa che Vi invito a fare richiedendo l'assistenza del funzionario che normalmente segue la Vostra posizione, il quale Vi informerà sulle modalità operative tramite le quali le domande andranno presentate<sup>2</sup>.

Lo stesso funzionario potrà illustrarVi le altre agevolazioni finanziarie che, seppure non previste dalle norme sotto commentate, sono state predisposte autonomamente dai singoli Istituti di credito al fine di sostenere le imprese in questo particolare momento di congiuntura economica.<sup>3</sup>

**Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19.**

Il comma 2 dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono

---

<sup>1</sup> Ometto il commento dell'articolo 57 del D.L. in quanto trattasi di norma che difficilmente troverà applicazione nella realtà imprenditoriale del nostro territorio.

<sup>2</sup> Allo stato, infatti, ogni Istituto di credito disciplina autonomamente le modalità con cui presentare la richiesta e la modulistica da utilizzare.

<sup>3</sup> Gli istituti di credito hanno previsto strumenti finanziari volti, al momento, al sostegno del circolante aziendale mediante concessione di aperture di credito straordinarie a seguito di un'istruttoria semplificata ed estremamente veloce. Gli Istituti di credito, con tali prodotti finanziari, intendono rispondere all'esigenza dei loro Clienti di disporre della liquidità necessaria ad assolvere i propri impegni nei confronti dei fornitori e dipendenti.

Rag. ENRICO SPANU  
Commercialista – Revisore Legale  
Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373 33819 348/3860238

Mail: [enricospanu@studiospanu.it](mailto:enricospanu@studiospanu.it) [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it)

beneficiare (facendone richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane (co. 5) che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai quali la misura dispone quanto segue:

- a) apertura di credito, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;
- b) contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020;
- c) mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020. Nella misura è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020 unitamente agli elementi accessori, senza che ciò, in termini attuariali, comporti aggravio di costi né per l'intermediario e né tanto meno per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato. Gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari.

Le imprese possono beneficiare della sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Durante il periodo di moratoria gli intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto o sconfinamento, come precisato anche nella relazione illustrativa. Le imprese devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia (co. 3) per ottenere una moratoria sui finanziamenti che alla data di pubblicazione del Decreto non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato" (co. 4).

La sospensione dei pagamenti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.

Riguardo alla platea dei beneficiari, questa comprende anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi: la raccomandazione 2003/361/CE, all'art. 1 dell'allegato, infatti,

Rag. ENRICO SPANU  
Commercialista – Revisore Legale  
Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373 33819 348/3860238

Mail: [enricospanu@studiospanu.it](mailto:enricospanu@studiospanu.it) [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it)

definisce l'impresa come "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

E' opportuno segnalare che le imprese, oltre la possibilità di moratoria disciplinata dalla normativa contenuta nell'articolo 56 del D.L. 18/2020, hanno la possibilità di utilizzare la moratoria di cui all'accordo per il credito per il 2019, come modificato dall'addendum del 6 marzo 2020.

La prima moratoria, quella prevista dall'articolo 56, è di tipo automatico ed ha durata (almeno al momento) fino alla data del 30.09.2020, mentre la "moratoria abi", per i mutui ed i leasing, può arrivare ad una durata di dodici mesi, ma è soggetta a valutazione da parte dell'Istituto di credito che, pertanto, potrebbe non concederla.

\*\*\*\*\*

#### **articolo 49 - "fondo centrale di garanzia PMI":**

Tale norma è tesa ad evitare crisi di liquidità per le imprese, provvedendo a rafforzare ed estendere l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto. Questi i punti salienti dell'agevolazione:

- l'importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa;
- la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l'obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste;
- sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;
- la garanzia sarà allungata automaticamente nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19;
- la valutazione per l'accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo "andamentale" consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;
- è prevista l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;

Rag. ENRICO SPANU  
Commercialista – Revisore Legale  
Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373 33819 348/3860238

Mail: [enricospanu@studiospanu.it](mailto:enricospanu@studiospanu.it) [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it)

- sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- è elevato a 40.000 euro l'importo massimo per le operazioni di microcredito (art. 111 d.lgs. n. 385 del 1993), con relativo aggiornamento del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176;
- sono estese anche al settore dell'agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA, che avrà a disposizione 80 milioni di euro da utilizzare per tali misure di garanzia;
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Colgo l'occasione per porgerVi i miei migliori saluti.

Enrico Spanu

Riporto qui di seguito le mail dei collaboratori cui potrete rivolgerVi per ogni assistenza che Vi fosse necessaria:

Daniela Cadinu: [cadinu.studiospanu@gmail.com](mailto:cadinu.studiospanu@gmail.com);

Noemi Corda: [corda.studiospanu@gmail.com](mailto:corda.studiospanu@gmail.com);

Giovanna Lara: [lara.studiospanu@gmail.com](mailto:lara.studiospanu@gmail.com);

Francesco Nieddu: [nieddu.studiospanu@gmail.com](mailto:nieddu.studiospanu@gmail.com);

Bastiano Muredda: [muredda.studiospanu@gmail.com](mailto:muredda.studiospanu@gmail.com).